



Regione Toscana

Seduta n. 276/PS/VAS del 20/03/2024
Determinazione n. 2/AC/2024

NURV **(Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici)**

Autorità competente per la VAS

Piano Integrato per il Parco Regionale della Maremma

Proponente: Ente Parco Regionale della Maremma

Autorità procedente: Consiglio Regionale della Toscana

Autorità Competente: Nucleo Unificato regionale di valutazione e verifica - NURV della Regione Toscana

Parere motivato di VAS

II NURV

come composto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 478/2021 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 137/2021, a seguito del procedimento semplificato previsto dall'art. 10 del Regolamento interno, in qualità di autorità competente per la VAS

visti

- la Direttiva 2001/42 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il d.lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte seconda relativa alle "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";
- la legge regionale 10/2010 recante "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";

premesse che

- La l.r. 30/2015, all'art. 27, ha disciplinato il Piano Integrato per il parco quale strumento di attuazione delle finalità del parco comprensivo, in due distinte sezioni, degli atti di pianificazione e di programmazione previsti dall'art. 25, commi 1 e 2 della l. 394/1991. La sezione pianificatoria si conforma ed attua il PIT-PPR. All'art. 29 la l.r. 30/2015 ha disciplinato il procedimento per l'approvazione del Piano Integrato, stabilendo che la proposta di Piano Integrato è predisposta dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco che lo invia alla Giunta regionale per le attività finalizzate all'adozione e all'approvazione da parte del Consiglio regionale;
- Il Piano Integrato è sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza ambientale e rientra nel campo di applicazione della l.r. 10/10 essendo soggetto a VAS ai sensi dell'art. 5 co.2 della medesima legge;
- Con DCR 90/2023 è stato adottato il Piano Integrato ai sensi dell'art. 29 della l.r. 30/15 e dell'art. 19 della l.r.65/14;
- con nota ns prot. 0579918 del 21/12/2023 il proponente Ente Parco Regionale della Maremma ha trasmesso al NURV e a tutti i soggetti competenti in materia ambientale il Piano Integrato per il Parco della Maremma e relativo Rapporto ambientale di VAS ai fini delle consultazioni di cui all'art. 25 della LR 10/10;
- con nota ns prot. 0582059 del 22/12/2023 il presidente del NURV ha comunicato ai componenti del NURV la pubblicazione in area riservata dei documenti di Piano e del Rapporto ambientale ed ha fissato la scadenza del 05/03/2024 per eventuali osservazioni ai fini del perfezionamento dell'istruttoria da approvare in sede di NURV; il presidente del NURV ha inoltre comunicato ai componenti la data del 11/03/2024 per il deposito in Area Riservata e il 13/03/2024 per l'approvazione della Determina;
- con nota ns prot. 0153362 del 06/03/2024 il presidente del NURV ha comunicato ai componenti del NURV che, in seguito ad un confronto istruttorio interno, è sorta la necessità di posticipare i termini di deposito in area riservata e di approvazione rispetto a quanto comunicato con precedente pec n. 0582059 del 22.12.2023. La data di deposito in Area Riservata è stata spostata al 19/03/2024 e di approvazione della Determina al 20/03/2024.
- la determina è firmata digitalmente dalla Presidente del NURV ai sensi dell'art. 5 co.2 del Regolamento interno del NURV approvato con DGR 478/2021;
- sono pervenute al NURV le seguenti osservazioni/contributi:
 1. Segretariato Regionale per la Toscana del Ministero della Cultura – ns prot. 0026602 del 17/01/2024
 2. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – ns prot. 0081219 del 05/02/2024.
 3. Acquedotto del Fiora - ns prot. 0081673 del 05/02/2024
 - 4 Autorità Idrica Toscana – ns prot. 0083080 del 06/02/2024
 5. Azienda USL Toscana sud est – ns prot. 0083112 del 06/02/2024
 6. Regione Toscana Settore Valutazione Impatto Ambientale – ns prot. 0083716 del 06/02/2024
 7. Regione Toscana Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio e Settore Sistema informativo e Pianificazione del Territorio – ns prot. 0115324 del 16/02/2024

8. Consorzio 6 Toscana sud ns prot. 0123774 del 21/02/2024

9. Regione Toscana Settore Transizione ecologica ns prot. 0133076 del 26/02/2024

10. ARPAT - ns prot. 0152412 del 05/03/2024

- non sono pervenuti contributi dai seguenti componenti del NURV:
 - Settore Programmazione e Finanza Locale
 - Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali
 - Settore Tutela Acqua, Territorio e Costa
 - Settore Bonifiche e "Siti Orfani" PNRR
 - Settore Tutela della Natura e del Mare
 - Settore Economia Circolare e Qualità dell'Aria
 - Settore Prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro

esaminati

- i documenti trasmessi dal proponente:
 - Rapporto ambientale;
 - Sintesi non tecnica
 - Valutazione di Incidenza
- gli ulteriori documenti relativi all'adozione del Piano Integrato del Parco della Maremma:
 - Quadro conoscitivo
 - Norme Tecniche di Attuazione
 - Relazione Generale
 - TAV.1 Confini parco
 - TAV.2 Inquadramento territoriale
 - TAV.3 Vincoli in quattro Tavole scala 1:10.000 TAV3.1 Vincoli
 - TAV3.2 Vincoli
 - TAV3.3 Vincoli
 - TAV3.4 Vincoli
 - TAV3.5 Vincoli
 - TAV4 Rete Natura 2000
 - TAV5 Piano vigente del parco
- Sezione relativa alla pianificazione:
 - Tavola 1 - Zonizzazione in scala 1:25.000
 - Tavole 2 - Zonizzazione in scala 1:10.000 con valore prescrittivo - Tavole da 1 a 5
 - Tavola 3 - Relazioni di coerenza e conformità con il PIT/PPR della regione Toscana e il PTCP di Grosseto, fuori scala
 - Tavola 4 - Invarianti Strutturali in scala 1:25.000
 - Tavola 5 - Ipotesi di estensione dell'area protetta
- Sezione programmatica:
 - Tavola 1 - "Quadro Strategico Territoriale" in scala 1:55.000

Tavola 2 - "Masterplan del Piano" in scala 1:25.000

- le osservazioni e i contributi pervenuti dai soggetti sopra elencati che risultano essere agli atti d'ufficio del NURV e che sono state considerate nello svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla redazione del presente parere per gli aspetti pertinenti alle considerazioni ambientali e paesaggistiche, e che sono brevemente sintetizzati nella seguente **tabella 1**:

Tabella 1		
N.	Soggetto	Osservazione
1	Ministero della Cultura	<p>Il contributo evidenzia la necessità di integrazioni documentali. In particolare è chiesto di integrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i cap. 7 e 8 del Rapporto ambientale (RA) con la disciplina di cui: <ul style="list-style-type: none"> - all'Elaborato 8B del PIT-PPR; - alle specifiche schede sezione 4 (obiettivi, direttive, prescrizioni) dei provvedimenti art. 136 interessati (DM 36-1974; DM 239_1963; DM 268_1961_1 e DM 268_1961_2; i 3 DM 18.04.1959; DM 111_1989 e DM 105_1958); - ai dati afferenti ai beni tutelati Parte II, come descritti nel paragrafo 5 della Relazione generale di Piano, comprese le aree di interesse archeologico ex art. 142 c. 1 lett. m) del Codice, che dovranno essere individuate e cartografate nel quadro conoscitivo e declinate per quanto riguarda gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni nel RA e negli altri elaborati di Piano. <p><u>E' richiesto inoltre di predisporre specifiche matrici di valutazione della coerenza, degli effetti, degli impatti, delle misure di compensazione e di monitoraggio fissando indicatori specifici per i beni culturali e per i beni paesaggistici ricompresi nel perimetro del Piano e delle aree contigue.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - le NTA e agli altri elaborati di Piano con la disciplina di cui: <ul style="list-style-type: none"> - all'Elaborato 8B del PIT-PPR; - alle specifiche schede sezione 4 (obiettivi, direttive, prescrizioni) dei provvedimenti art. 136 interessati (DM 36-1974; DM 239_1963; DM 268_1961_1 e DM 268_1961_2; i 3 DM 18.04.1959; DM 111_1989 e DM 105_1958); - alle aree di interesse archeologico ex art. 142 c. 1 lett. m) riconosciute dal PIT codici GR 20 e GR 22. - il Q.C. con la carta del rischio archeologico che potrà essere prodotta anche sulla base delle indicazioni della competente Soprintendenza.
2	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale	<p>Con riferimento alle problematiche di rischio idraulico, l'Autorità evidenzia che l'art. 27 ("<i>Pericolosità idraulica</i>") delle NTA del Piano del Parco contiene definizioni non conformi al PGRA e precisa che, ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs 152/2006, il PGRA ha carattere di piano sovraordinato, è uno strumento flessibile in continuo aggiornamento, di conseguenza tutte le modifiche di aggiornamento del quadro delle pericolosità del PGRA, approvate dall'Autorità, dovranno essere recepite all'interno del Piano in oggetto; è evidenziata pertanto l'importanza che il citato art. 27 sia corretto, facendo esclusivo riferimento ai contenuti e alla disciplina del PGRA vigente ed efficace.</p> <p>Con riferimento alle problematiche di rischio geomorfologico, l'Autorità rileva che le tavole di pericolosità da frana (Tavv. 6) non sono completamente coerenti con le mappe del vigente Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Sud (Ombrone), né con il "<i>Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica</i>". Il Proponente dovrà pertanto verificare gli elementi di incoerenza del quadro conoscitivo del Piano Integrato per il Parco, coordinandosi ove occorra con l'Autorità di bacino per l'adeguamento degli stessi, attraverso le procedure normate all'art. 16 della disciplina del citato Progetto di PAI (norma avente valore di misura di salvaguardia).</p> <p>Relativamente all'art. 26 ("<i>Pericolosità geologica</i>") delle NTA del Piano del Parco, l'Autorità rileva che detto articolo contiene definizioni non conformi al PAI. Viene rilevata la necessità che l'art. 26 sia corretto, facendo esclusivo riferimento ai contenuti e alla disciplina del PAI vigente ed efficace.</p> <p>Con riferimento al Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA), viene segnalato inoltre dall'Autorità che il Cruscotto di Piano del PGA contiene l'individuazione aggiornata degli stati e degli obiettivi di qualità dei corpi idrici del distretto.</p> <p><u>Inoltre, in attuazione dei suddetti obiettivi di PGA, è evidenziata la necessità di verificare la coerenza tra i contenuti e gli effetti attesi dello strumento urbanistico con gli stati di qualità e gli obiettivi dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati, al fine di garantire (ove necessario, anche con individuazione di apposite misure di mitigazione) che l'attuazione delle previsioni non sia causa in generale di alcun deterioramento degli stati qualitativi o quantitativi, né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità.</u></p> <p>Viene evidenziato altresì che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le aree a intrusione salina IS - classi IS1 e IS2, presenti sul territorio del Parco, <u>eventuali nuovi prelievi idrici o incrementi di emungimenti potrebbero essere soggetti a limitazioni e condizionamenti;</u> - per le aree di interferenza tra acque superficiali e acque sotterranee (ossia dove esiste una falda di subalveo che rifornisce il corso d'acqua), presenti sul territorio del Parco, <u>eventuali nuovi prelievi idrici o incrementi di emungimenti potrebbero essere soggetti a limitazioni e condizionamenti.</u>
3	Acquedotto del Fiora	<p>L'Unità tutela della risorsa idrica si riserva di valutare la fattibilità di interventi di adeguamento e/o eventuale ampliamento, recupero e riqualificazione in relazione all'utilizzo della risorsa idrica e della capacità fognaria e depurativa, fino a che gli interventi non verranno definiti con un maggiore livello di dettaglio. A valle della presentazione della richiesta di parere idroesigente, sarà possibile verificare l'idoneità delle infrastrutture del S.I.I. esistenti e la disponibilità della risorsa idrica alla luce della tipologia e consistenza degli interventi da realizzarsi.</p> <p><u>Viene precisato inoltre che le aree di salvaguardia delle captazioni afferenti al SII attualmente vigenti sono</u></p>

		definite seguendo il criterio geometrico (ZTA con raggio di 10 m; ZR con raggio di 200 m), ma saranno <u>oggetto di revisione secondo i criteri e gli indirizzi della DGRT n.872/2020, considerando le caratteristiche sito-specifiche dell'area e i possibili centri di pericolo per la captazione.</u>
4	Autorità Idrica Toscana	<p>Il contributo concerne la proposta estensione dell'area protetta nelle aree situate lungo il fiume Ombrone, così come rappresentate nella Tavola 5 "<u>Ipotesi di variazione dell'area protetta</u>":</p> <p>Viene evidenziato che, in tali aree, precisamente nella zona ubicata tra i meandri del fiume Ombrone prossima all'area urbanizzata della città di Grosseto, sono attualmente presenti dieci captazioni di acque profonde destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse ai sensi del comma 1, dell'art. 94 del D.Lgs 152/2006. Tali captazioni sono gestite da Acquedotto del Fiora Spa, Gestore del Sistema Idrico Integrato (S.I.I.), e concorrono all'approvvigionamento idropotabile del capoluogo di Grosseto. Viene evidenziato inoltre che sono state riscontrate alcune incongruenze tra il numero e l'ubicazione dei pozzi destinati al consumo umano riportati nella Tavola 8 "<u>Problematiche Idrogeologiche</u>" e quelli censiti nel "<u>database infrastrutture del S.I.I.</u>".</p> <p>In considerazione di ciò nell'ipotesi di estensione dell'area protetta viene richiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consentire l'accesso all'Ente gestore Acquedotto del Fiora all'area di ubicazione dei pozzi afferenti al S.I.I.; - <u>aggiornare gli elaborati di Piano con l'effettiva ubicazione dei pozzi afferenti al S.I.I. ricadenti all'interno del perimetro dell'Area protetta e dell'Area contigua del Parco Regionale della Maremma;</u> - dare atto nelle NTA che, per le suddette captazioni elencate in Tabella 1, i commi 3 e 4 dell'art. 94 del D.Lgs 152/2006, oltre a stabilire criteri geometrici di perimetrazione delle "<u>area di salvaguardia</u>" (distinte in "<u>zona di tutela assoluta</u>" e "<u>zona di rispetto</u>"), <u>stabiliscono il divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all'interno delle "zone di rispetto"</u> (per l'elenco completo si rimanda alla visione all'art. 94 del D.Lgs 152/2006), con le specificazioni riportate in elenco nel contributo. <p><u>L'Autorità informa che le attuali perimetrazioni delle "zone di rispetto" sono in fase di revisione in base ai nuovi criteri dettati dalla DGRT 872/2020 e pertanto potrebbero subire variazioni nel loro perimetro, con la conseguente estensione degli obblighi dettati dal comma 5 dell'art. 94 del D.Lgs 152/2006 alle aree ivi ricadenti.</u></p> <p>Il contributo riporta in allegato (allegato 1) gli estratti cartografici e gli shapefiles delle aree di rispetto dei pozzi presenti nelle aree considerate quale ipotesi estensione area protetta.</p>
6	Regione Toscana Settore Valutazione Impatto Ambientale	<p>Il Settore evidenzia che in relazione alle diverse tematiche rilevate nell'ambito del Parco (acqua, suolo, tutela del paesaggio, aspetti socio – economici, ecc), alcune delle azioni programmate possono ricadere nel campo di applicazione VIA, in particolare per ciò che attiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agli interventi di protezione e conservazione della costa dall'azione dell'erosione costiera con recupero dei suoli dal mare; - alla localizzazione del parcheggio scambiatore e al suo dimensionamento (con incremento del consumo di suolo) oltre al risanamento del parcheggio per autoveicoli e motoveicoli esistente a Marina di Alberese; - all'incentivazione del consumo energetico proveniente da fonti rinnovabili e nello specifico alla realizzazione di impianti fotovoltaici e di pannelli solari (esclusivamente funzionali al fabbisogno della singola azienda agricola richiedente); - agli interventi di riduzione della salinizzazione delle acque utilizzate per uso irriguo, la riduzione della salinizzazione delle falde e limitazione dell'avanzamento del cuneo salino oltre agli interventi per il reperimento della risorsa idrica durante l'anno. <p>In relazione all'applicabilità della normativa VIA ai suddetti interventi il contributo riporta in sintesi le norme di riferimento e le attività ricomprese nell'Allegato IV di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 potenzialmente afferenti ad alcuni degli interventi citati tra gli obiettivi del Piano Integrato.</p>
7	Regione Toscana Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio e Settore Sistema informativo e Pianificazione del Territorio	<p>Il contributo conferma il precedente trasmesso al Settore Tutela della Natura e del mare con nota Prot. n. 0055889 del 01/02/2023 in fase di pre-adozione. Si riporta di seguito la sintesi.</p> <p>E' indicato il quadro normativo di riferimento del Piano integrato per il Parco (Allegato A – <u>Linee guida per il procedimento di formazione, adozione e approvazione del piano integrato per il parco</u> - artt. 27 e 29 della Lr 30/2015 - alla D.G.R. n.534/2018), con specifico riferimento alla sezione relativa alla pianificazione.</p> <p><u>Per la valenza attuativa del PIT-PPR propria del Piano integrato per il Parco, ai fini della conformazione al Piano Paesaggistico regionale viene richiesto se tale Piano intenda proporre i riconoscimenti e le precisazioni previste nelle direttive della disciplina delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142. c.1 del Codice.</u></p> <p>Viene inoltre evidenziato che, contrariamente a quanto indicato all'art. 1 c.5 delle NTA del Piano Integrato per il Parco, <u>non risulta l'individuazione degli ecosistemi dunali e retrodunali nella "Tavola Unica delle Invarianti Strutturali"</u>.</p> <p>In riferimento alle NTA è proposto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>chiarire meglio il contenuto delle norme legate agli interventi di trasformazione tenuto conto del carattere innovativo dello strumento del Piano Integrato del Parco che a norma di legge dovrebbe equipararsi ad un Piano Operativo, con le conseguenti ricadute di livello gestionale e procedurale;</u> a tal proposito occorrerebbe altresì chiarire la validità temporale degli interventi di trasformazione previsti, considerato che l'art. 95 della L.R. 65/2014 prevede che la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (co.3 art. 95) ha valenza quinquennale, mentre i commi 20 e 21 dell'art. 1 delle NTA del Piano riportano che "<u>Il Piano Integrato del Parco ha efficacia a tempo indeterminato</u>", "<u>L'approvazione del Piano Integrato per il Parco ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi in esso previsti</u>". - verificare la normativa relativa a ciascuna sottozona e valutare le opportune integrazioni in riferimento alla Disciplina dei Beni Paesaggistici; - integrare le rappresentazioni cartografiche individuando puntualmente la localizzazione degli interventi di trasformazione previsti, considerato anche che, ai sensi dell'art. 4 c.9 delle NTA, il Piano ha valore conformativo dell'uso dei suoli e degli edifici;

- valutare una integrazione delle rappresentazioni cartografiche della sezione pianificazione che diano conto degli effetti paesaggistici delle trasformazioni anche relativi alle aree pertinenziali, tenuto conto delle specifiche prescrizioni ad esse rivolte, ad esempio, nella Sezione 4 dell'Elaborato 3B del PIT-PPR, relativa ai vari Beni ex 136 del Codice tutelati per DM.

Con specifico riferimento a:

- art. 14 - Territorio aperto (ambito territoriale G) co. 2 *Direttive per l'Ambito Territorio aperto*:

viene proposto di fornire chiarimenti in merito al "completamento dell'area artigianale della frazione di Fonteblanda";

- art. 15 - Centri abitati (ambito territoriale H) co. 1:

viene proposto di chiarire la relazione tra la direttiva "Per la frazione di Alberese realizzare una strada di circoscrizione dell'abitato al fine di decongestionare il traffico sull'abitato stesso" e gli obiettivi perseguiti dal Parco.

Viene segnalato inoltre che:

- nell'art. 6 delle NTA, nel quale si introducono gli ambiti nei quali è suddivisa l'area contigua, non è riportato l'ambito H Centri abitati, rappresentato invece nelle cartografie e disciplinato all'art. 15 delle stesse NTA;

- negli artt. 9 e 10 delle NTA sembra essere presente una ripetizione dello stesso contenuto in punti diversi della disciplina della trasformazione.

Il contributo riporta inoltre le seguenti osservazioni ad integrazione del contributo trasmesso in fase pre-adozione elaborate a seguito di un approfondimento istruttorio. Tali osservazioni concernono le seguenti disposizioni delle NTA del PIP.

- TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI - art. 1: In merito al riconoscimento delle invariati strutturali, all'art. 1 co.5. delle NTA del PIP, viene rilevata una incongruenza tra gli elementi descrittivi e quanto rappresentato in cartografia. Inoltre, per quanto attiene la *Tavola Unica del Invarianti strutturali* (Tav. 4) del PIP, ci sono alcune discordanze delle campiture utilizzate rispetto alla legenda. E' richiesta una verifica delle corrispondenze e maggiore leggibilità delle rappresentazioni, attraverso la rappresentazione delle 4 invariati in distinte tavole.

- TITOLO II - NORME AREA DEL PARCO

L'art. 8 "Riserve integrali (zone territoriali omogenee A)", nella sez. "Disciplina della trasformazione" al punto 3b riporta che "Sono ammesse le azioni per la conservazione, la valorizzazione ed il recupero a condizione della loro preventiva approvazione da parte del Parco previo parere del Comitato Scientifico" senza specificare l'oggetto della disposizione. E' proposto di chiarire la norma, specificando l'oggetto della disposizione stessa.

L'art. 9 "Riserve generali orientate (zone territoriali omogenee B)", nella sez.:

- "Disciplina della conservazione", ricomprende la disposizione 2c che prevede di limitare "al massimo il disturbo antropico, e comunque prevalentemente collegato ad attività scientifico-didattica ed al perseguimento delle attività agro silvo pastorali".

- "Disciplina degli usi" ricomprende la disposizione 4f che vieta "l'accesso dal mare con qualsiasi tipo di mezzo, fatta eccezione per l'utilizzo dei punti di approdo e dei corridoi a mare indicati nelle presenti norme."

A fronte di tale disciplina, dalla Tavola 2 "Zonizzazione di dettaglio" (2) in corrispondenza della costa antistante la sottozona B 8: "Fascia dunale Parco della Maremma" si evince la previsione di due corridoi a mare per itinerari Parco (G) (normati all'art. 22 delle NTA del PIP), funzionali all'implementazione delle modalità di fruizione del Parco, ipotizzando nuovi itinerari che si sviluppano sia a mare sia a terra.

Secondo la cartografia dei Beni Paesaggistici del PIT/PPT, la sottozona B8 risulta interessata dal vincolo ai sensi dell'art. 136 del Codice in forza del D.M. 16/06/1962 G.U. 239 del 1962 "Zona dei Monti dell'Uccellina sita nel territorio del comune di Grosseto". In considerazione della norme di tutela del PIT/PPR relative al vincolo paesaggistico sopra richiamato, viene proposto di fornire chiarimenti in merito alla coerenza delle disposizioni che nella zona B prevedono la limitazione al massimo del disturbo antropico e tuttavia dispongono la realizzazione di attracchi funzionali all'implementazione di nuovi itinerari per la fruizione turistica.

Dalla Tavola 2 "Zonizzazione di dettaglio" (4) anche in corrispondenza della costa antistante la sottozona B 16: "Area boscata Monti dell'Uccellina" emerge la previsione di un attracco per piccole imbarcazioni funzionali all'implementazione delle modalità di fruizione del Parco del Parco (F) (art. 21 delle NTA del PIP), inoltre il Parco può concedere l'utilizzo degli attracchi ai proprietari delle aziende agricole sui quali insistono, esclusivamente utilizzabili dagli ospiti delle loro strutture ricettive.

Secondo la cartografia dei Beni Paesaggistici del PIT/PPT, la sottozona B16 risulta interessata dal vincolo ai sensi dell'art. 136 del Codice in forza del D.M. 29/09/1962 G.U. 269 del 1962_2 "Zona dei Monti dell'Uccellina sita nel territorio del comune di Magliano in Toscana, compresa parte della limitrofa pianura." Anche per questo caso, in considerazione della norme di tutela del PIT/PPR di cui al bene paesaggistico sopra richiamato, viene proposto di fornire chiarimenti in merito alla coerenza delle disposizioni che nella zona B prevedono la limitazione al massimo del disturbo antropico e tuttavia dispongono la realizzazione di attracchi funzionali all'implementazione di nuovi itinerari per la fruizione turistica.

L'art. 10 "Aree di protezione (zona territoriale omogenea C)", nella sez.:

- "Disciplina della conservazione" ricomprende la disposizione 2c "Deve essere limitato al massimo il disturbo antropico, e comunque prevalentemente collegato ad attività scientifico-didattica ed al perseguimento delle attività agro silvo pastorali".

- la "Disciplina degli usi" ricomprende la disposizione 4f - "È vietato l'accesso dal mare con qualsiasi tipo di mezzo, fatta eccezione per l'utilizzo dei punti di approdo e dei corridoi a mare indicati nelle presenti norme."

Dalla Tavola 2 "Zonizzazione di dettaglio" (4) anche in corrispondenza della costa antistante la sottozona C5: C 5: "Area boscata Apparita le Cannelle" emerge la previsione di un attracco per piccole imbarcazioni funzionali all'implementazione delle modalità di fruizione del Parco del Parco (F) (art. 21 delle NTA del PIP), inoltre il Parco può concedere l'utilizzo degli attracchi ai proprietari delle aziende agricole sui quali insistono, esclusivamente utilizzabili dagli ospiti delle loro strutture ricettive. Secondo la cartografia dei Beni

		<p>Paesaggistici del PIT/PPT, la sottozona B16 (da intendersi sottozona C5) risulta interessata dal vincolo ai sensi dell'art. 136 del Codice in forza del D.M. 25/09/1962 G.U. 268 del 1962 _1 <u>"Zona sita nel territorio del comune di Orbetello fra i piedi dei monti della Uccellina e il mare, compreso il centro urbano di Talamone."</u> Ugualmente a quanto sopra anche per questo caso, in considerazione della norme di tutela del PIT/PPR di cui al bene paesaggistico sopra richiamato, <u>viene proposto di fornire chiarimenti in merito alla coerenza delle disposizioni che nella zona C prevedono la limitazione al massimo del disturbo antropico e tuttavia dispongono la realizzazione di attracchi funzionali all'implementazione di nuovi itinerari per la fruizione turistica.</u></p> <p>- <u>"Disciplina della trasformazione"</u> ricomprende la disposizione 3d relativa agli interventi sui manufatti edilizi esistenti che ammette, tra l'altro, gli interventi di cui alla lettera d) comma 1 articolo 3 del DPR 380/2001, limitatamente alla ristrutturazione edilizia conservativa e sui manufatti individuati quali emergenze architettoniche, archeologiche e monumentali espressamente individuati ed elencati sulle tavole progettuali del presente Piano, sono consentiti esclusivamente interventi fino al restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 comma 1 lettera c).</p> <p>Secondo la cartografia dei Beni Paesaggistici del PIT/PPT, la Sottozona C4 risulta interessata dal vincolo ai sensi dell'art. 136 del Codice in forza del D.M. 16/06/1962 G.U. 239 del 1962 <u>"Zona dei Monti dell'Uccellina sita nel territorio del comune di Grosseto"</u> e la disciplina della Sezione 4 della scheda di Vincolo (Elaborato 3B del PIT/PPR) dispone la tutela e una specifica disciplina per l'edilizia rurale sparsa e aggregata (Obiettivo 3.a.2 e Prescrizioni 3.a.3)</p> <p>Pertanto al fine di garantire la tutela anche dell'edilizia sparsa e aggregata <u>viene richiesto di verificare la conformità delle disposizioni del PIP con le norme sulle trasformazioni edilizie consentite e riportate nei vari DM presenti. Tale indicazione vale anche per le disposizioni 3n e 3o della "Disciplina della trasformazione" per le zone territoriali omogenee D, riguardanti rispettivamente gli edifici esistenti con destinazione d'uso agricola e non agricola (art. 11 delle NTA).</u></p> <p>L'art. 11 <u>"Aree di promozione economica e sociale (zone territoriali omogenee D)"</u>, nella sez.:</p> <p>- <u>"Disciplina della trasformazione"</u> per le zone territoriali omogenee D ricomprende la disposizione 3a <u>"Non è ammessa la realizzazione di nuovi vivai o di attività intensive comunque riconducibili al vivaismo. È fatta salva la zona soggetta a coltivazione-produzione di piante ornamentali esistente (Azienda Agricola dell'Uccellina ubicata in loc. Podere Monte Santo)"</u>.</p> <p>In considerazione della criticità rappresentata dai vivai e delle norme di tutela del paesaggio agrario del PIT/PPR che sono riportate nel contributo dei Settori regionali, <u>viene proposto di chiarire se con la disposizione 3a viene fatta salva la zona esistente in loc. Podere Montasanto, oppure se per questa zona viene prevista una deroga che consente la realizzazione di nuovi vivai.</u></p> <p>- <u>"Disciplina della trasformazione"</u> per le zone territoriali omogenee D ricomprende la disposizione la disposizione 3f <u>"Nelle aziende agricole, salvo quanto previsto dalla presente disciplina, è consentita la realizzazione di nuovi annessi agricoli [...]. Nelle aziende agricole è inoltre consentita, previa presentazione del PAPMAA, la realizzazione di nuove abitazioni agricole prioritariamente tramite recupero del patrimonio edilizio esistente..... I nuovi edifici rurali, edificati nel rispetto di quanto precedentemente normato, devono obbligatoriamente essere realizzati in modo tale da conseguire aggregazioni armoniche e razionali con i fabbricati esistenti. Devono inoltre essere adottati tipi edilizi e materiali conformi alle caratteristiche ed alle tradizioni costruttive dell'intorno e, complessivamente, dell'intera area protetta."</u></p> <p>Considerato che il Territorio del Parco, oltre ad essere un bene paesaggistico, è interessato dalla presenza di altri vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 136 e dell'art. 142 c.1 lett. a), b), c), g), i), m) del Codice e per queste aree vincolate la Disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT/PPR prevede la tutela del paesaggio agrario e le relative trasformazioni, viene pertanto proposto <u>di integrare le NTA del PIP con una norma generale dedicata ai Beni Paesaggistici che contenga un rimando alle disposizioni dell'Allegato 8B "Disciplina dei Beni Paesaggistici" del PIT/PPR. Il contributo a cui si rimanda riporta due esempi illustranti la necessità di quanto proposto.</u></p> <p>- <u>"Disciplina della trasformazione"</u> per le zone territoriali omogenee D ricomprende le seguenti disposizioni che riguardano la trasformazione delle aree pertinenziali degli edifici, con particolare riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla realizzazione di vasche scoperte ad uso piscina esclusivamente all'interno del resede del nucleo aziendale, nelle sottozone territoriali omogenee D2, D5, D9 e D10 con superficie pavimentata complessiva (piscina + aree pertinenziali circostanti) non superiore a mq 120,00. - alla posa in opera, previo nulla osta dell'Ente Parco, di impianti fotovoltaici e di pannelli solari, in entrambi i casi esclusivamente funzionali al fabbisogno della singola azienda agricola richiedente; detti impianti dovranno essere localizzati esclusivamente sulle falde delle coperture o, qualora non realizzabile, limitatamente al resede del fabbricato medesimo. <p>Considerato che la disciplina dei beni paesaggistici per le aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del Codice include norme riguardanti le aree pertinenziali degli edifici, <u>viene proposto di integrare le disposizioni del PIP inserendo un riferimento al rispetto delle norme dei Beni Paesaggistici contenute nel PIT/PPR.</u></p> <p>- TITOLO III - DIRETTIVE AREA CONTIGUA</p> <p>L'art. 14 - <u>"Territorio aperto (ambito territoriale G)"</u>, in riferimento alla disposizione riguardante la trasformazione delle aree pertinenziali degli edifici, con specifico richiamo alla <u>"realizzazione di piscine in annessione ai fabbricati, localizzate sulle aree di immediata pertinenza dell'immobile nel rispetto di quanto disciplinato dai piani urbanistici comunali"</u>, i settori scriventi propongono, considerato che la disciplina dei beni paesaggistici per le aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del Codice include norme riguardanti le aree di pertinenza degli edifici, <u>di integrare la direttiva del PIP inserendo un riferimento al rispetto delle norme dei Beni Paesaggistici contenute nel PIT/PPR.</u></p>
8	Consorzio Toscana Sud	6 Il Consorzio rende noto che sta realizzando un impianto di irrigazione collettivo ricadente in Ambito di Area Contigua e chiede di inserire nelle NTA la possibilità di realizzare opere ai fini irrigui.

10	ARPAT	<p>In riferimento al contesto ambientale (cap. 4 del RA), per quanto riguarda i dati di qualità dell'aria viene segnalato un evidente refuso nel dato presente nella tabella 4.10 (pag. 101) per il valore medio annuale dell'anno 2021 delle PM10 per la stazione GR-Sonnino. Viene segnalato che per i dati aggiornati anche all'anno 2022 può essere fatto riferimento alla pubblicazione ARPAT "Relazione annuale sullo stato della qualità dell'aria in Toscana - anno 2022".</p> <p>Nel cap. 5 del RA è riportata una rassegna degli obiettivi ambientali di riferimento ai livelli internazionale, nazionale e regionale: non vi è tuttavia specificato quali siano per il proponente gli obiettivi di sostenibilità ambientale specifici di Piano. Visto quanto riportato nel Capitolo 7, si suppone che siano quelli indicati nella tabella 7.1 dello stesso Capitolo. Viene suggerito, nella versione finale di Piano e di RA o nella dichiarazione di sintesi, di specificare quali siano gli obiettivi di sostenibilità ambientale specifici di Piano, ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati in fase di monitoraggio ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 152/2006.</p> <p><u>Visto il livello di dettaglio generale delle azioni di Piano non è possibile formulare osservazioni di merito sui possibili effetti ambientali del Piano</u> e si rimandano alle eventuali fasi di maggior dettaglio progettuale in procedimenti di attuazione delle diverse trasformazioni che saranno realizzate.</p> <p>Per cui per il momento si esplicitano solo le seguenti osservazioni puntuali.</p> <p><u>Per quanto attiene strettamente agli aspetti di impatto acustico ed elettromagnetico</u>, considerato quanto riportato ai paragrafi 8.2 e 8.6 del RA, l'Agenzia non evidenzia criticità correlabili all'adozione del Piano stesso visto il livello di dettaglio generale presentato nel RA e rimanendo sottinteso che, qualora necessario, eventuali valutazioni di merito siano condotte nelle eventuali successive fasi progettuali di maggior dettaglio.</p> <p>In relazione alla proposta di arretramento delle aree di sosta rispetto alla posizione attuale, prossima alle dune, e valutato che non sono state fornite indicazioni circa la futura collocazione di tali aree, è raccomandata un'attenta valutazione dei potenziali impatti acustici che lo spostamento potrebbe avere sui recettori circostanti, qualora presenti.</p> <p><u>Per quanto attiene alla risorsa idrica e qualità delle acque</u>, viste le indicazioni riportate nel par. 8.3 "Disposizioni relative all'approvvigionamento idrico" del RA, viene suggerito di porre attenzione al reperimento delle acque per l'alimentazione delle piscine e degli altri usi, indirizzando verso l'utilizzo di fonti che non incidano sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee.</p> <p>Inoltre, per finalizzare effettivamente le misure di mitigazione previste dal Piano, come ad esempio l'incentivazione di «tecniche volte al risparmio della risorsa, la riconversione in colture meno idroesigenti e l'approvvigionamento da acque invasate», viene suggerito di dettagliarle maggiormente a livello di azioni di Piano, in termini di modalità di attuazione, e prevedere relativi indicatori di monitoraggio di verifica dell'attuazione delle misure di mitigazione e di verifica delle relative ricadute positive, ad esempio in termini di risorsa idrica risparmiata.</p> <p>Per la risorsa suolo sono segnalati i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Piano Integrato recepisce la ricognizione dei siti inattivi di cui alla Tavola QC10 A "Siti inattivi" del Piano Regionale Cave approvato con D.C.R. 21/07/2020 n. 47, e il RA nel par. 8.5 per l'area protetta prescrive il divieto, per l'area contigua detta la direttiva del divieto, di individuare i siti inattivi come siti estrattivi dismessi (SED) di cui all'art. 31 dell'elaborato PR02 – Disciplina di Piano del Piano regionale Cave. <p>Tale indicazione non si ritrova però negli stessi termini, almeno per l'area contigua, nelle NTA, dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dagli articoli relativi alle varie zone ricadenti all'interno dell'area protetta (titolo II) è indicato che «È vietata l'apertura di nuove cave o la riapertura di vecchie cave»; - mentre, per l'ambito territoriale territorio aperto G dell'area contigua, nell'art. 14 è indicato che «Per le aree censite nel precedente strumento di pianificazione (PRAER) come aree estrattive e presenti nella parte settentrionale della zona contigua, si rimanda al nuovo Piano Regionale Cave (PRC) e alla Legge Regionale 35/2015». <p>Viene in merito suggerito, per chiarire l'impostazione data dal Piano Integrato per l'argomento cave, di formulare indicazioni chiare e univoche in entrambi i documenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analogamente, per le indicazioni sulla posa di impianti fotovoltaici e impianti solari: <ul style="list-style-type: none"> - alcune indicazioni riportate nel par. 8.10 del RA prevedono «criteri localizzativi di esclusione» e distinte le definizioni di impianto «per autoconsumo» e «per produzione di energia connessa o complementare ad attività agricola»; - altre indicazioni sono invece riportate nelle NTA (artt. 10 e 11) dove è indicato che nelle aree C e D tali impianti dovranno essere «esclusivamente funzionali al fabbisogno della singola azienda agricola richiedente» e dovranno «essere localizzati esclusivamente sulle falde delle coperture o, qualora non realizzabile, limitatamente al resede del fabbricato medesimo». <p>Pertanto è suggerito analogamente di dare indicazioni chiare e univoche in entrambi i documenti.</p> <p>Ancora riguardo della matrice suolo nella tabella 7.1 del RA, che riporta un quadro sintetico dei risultati e dei processi di valutazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente, sono indicati effetti incerti per la realizzazione di strade, parcheggi, impianti energetici, tuttavia nel Capitolo 8, che riporta le mitigazioni previste dal proponente, non è riportata alcuna misura per mitigare e indirizzare tali effetti verso una direzione positiva per strade e parcheggi, mentre per gli impianti fotovoltaici nelle NTA sono presenti le indicazioni sopra riportate per le aree di parco.</p> <p>Per coerenza di analisi sarebbe opportuno che fossero previste misure di mitigazione a riguardo, come ad esempio prevedere ove possibile per la predisposizione di piste ciclabili, per le pertinenze degli edifici e per le aree di parcheggio l'impiego di materiali permeabili.</p> <p><u>Rifiuti</u>, viene osservato che per l'obiettivo «ridurre la produzione totale di rifiuti ...» nella tabella 7.1 non è indicato alcun effetto significativo da parte delle azioni di Piano, per cui non è chiaro come tale obiettivo sia effettivamente perseguito dal Piano. Viene suggerito di chiarire questo aspetto nella versione finale di Piano e di RA o nella dichiarazione di sintesi.</p> <p><u>In merito al sistema di monitoraggio</u>, l'Agenzia rileva che gli indicatori riportati sono enunciati in modo sintetico e non ulteriormente descritti. Ad esempio, dovrebbe essere esplicitato se l'indicatore «interventi di miglioramento della qualità ambientale» intenda rappresentare le varie tipologie di attuazione delle diverse azioni di «riduzione della salinizzazione delle falde», «riduzione della pressione attraverso in contenimento dei prelievi da acque superficiali e sotterranee», «cura del reticolo idraulico», «manutenzione delle opere di bonifica», «identificazione dei corridoi ecologici», ecc.. Nel caso, per chiarezza</p>
----	-------	---

	<p>nell'esposizione degli esiti del monitoraggio, si suggerisce di spaccettare tale indicatore in più indicatori specifici.</p> <p>In generale, sarebbe opportuno che ciascun indicatore fosse corredato dei relativi metadati (<u>relative modalità di stima e fonti dati, dell'Ente responsabile del popolamento e delle risorse relative, correlazione con il relativo fenomeno che vuole monitorare in termini di impatto previsto da verificare o obiettivo ambientale di riferimento da conseguire, definizione del rispettivo target di riferimento o soglia che il Piano si pone che sarà di riferimento per la verifica durante il monitoraggio del Piano</u>).</p> <p>Inoltre in merito agli indicatori che rendono conto dell'attuazione del Piano si segnala la mancanza, tra quelli indicati nel RA, di un indicatore che renda conto dell'azione di promozione delle coltivazioni biologiche: per cui si suggerisce una verifica della presenza di indicatori di attuazione che rendano conto delle varie azioni previste dal Piano e le integrazioni opportune.</p> <p>In tabella 10.2 <i>Indicatori di contesto</i>, per la matrice ambientale Atmosfera sono riportati i seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - media annuale e concentrazione giornaliera in µg/m3 per NO2, PM10, O3 e come soggetto ARPAT (con target in miglioramento); - superamenti dei limiti di legge e soglia di allarme per numero di superamenti NOx, SOx, CO, CO2, PM10 dei limiti normativi e come soggetto ARPAT (con target in diminuzione). <p>Viene osservato che tali indicatori sono stati enunciati come sopra riportato, tuttavia, i criteri di monitoraggio sono stati esposti in modo sintetico e non sono stati ulteriormente descritti. Ad Alberese è presente una stazione per il monitoraggio della qualità dell'aria (GR-MAREMMA)2, facente parte della Rete di monitoraggio regionale, che rileva i parametri NOx, NO2 e O3. Per gli altri parametri che il proponente intende sottoporre a monitoraggio, non sono stati indicati modalità e criteri. <u>Viene ricordato che i criteri di monitoraggio sono funzionali al controllo degli impatti significativi ed alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti il Piano. E' suggerito pertanto di specificare meglio, nella versione finale di Piano e di RA o nella dichiarazione di sintesi, le modalità con cui il proponente intende condurre il monitoraggio.</u></p> <p><u>In generale per quanto riguarda gli indicatori di qualità dell'aria è raccomandato di utilizzare gli indicatori di riferimento previsti dalla relativa normativa (D.Lgs. 155/2010).</u></p>
--	--

Considerato che

L'area del Parco Regionale della Maremma e la relativa area contigua si estendono sui comuni di Grosseto, Magliano in Toscana ed Orbetello:

- l'area protetta del Parco, comprendente i rilievi collinari dell'Uccellina, la fascia delle pinete litoranee, la costa e l'area palustre in riva destra e sinistra dell'Ombrone, e un'ampia fascia territoriale eminentemente agricola, ricadente nelle zone della bonifica maremmana, per complessivi 8.902 ettari;
- l'area contigua al Parco, comprendente il comprensorio agricolo posto a monte dell'Aurelia, oltre ai centri abitati di Alberese e Talamone, per complessivi 9.097 ettari.

Nelle premesse del Rapporto ambientale (di seguito RA) viene indicato che in applicazione della l.r. 30/15 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale" il Piano Integrato per il Parco (PIP) si compone di due distinte sezioni: una programmatica e una pianificatoria.

Il RA riporta al Capitolo 2 il quadro di riferimento degli obiettivi di Piano. Il paragrafo contiene una prima tabella (2.1) dove, per ciascuna componente ambientale e aspetti socio economici sono indicate le criticità, i valori da tutelare e le indicazioni del Piano Integrato.

Nella tabella 2.2 il RA riporta gli obiettivi generali e loro descrizione. Si riportano di seguito gli obiettivi formulati:

- **Miglioramento della qualità ambientale delle acque sotterranee**, attraverso la riduzione della salinizzazione delle falde e limitazione dell'avanzamento del cuneo salino;
- **Tutela e salvaguardia dell'asta del fiume Ombrone**, mediante la riduzione della pressione ambientale attraverso un contenimento dei prelievi da acque superficiali e sotterranee;
- **Mantenimento, gestione, tutela e valorizzazione del reticolo idraulico e delle opere di bonifica**, attraverso la cura del reticolo idraulico e la manutenzione delle opere di bonifica;
- **Protezione, tutela e conservazione del sistema dunale e dell'arenile**, attraverso la conservazione del sistema dunale e la limitazione dell'erosione costiera;
- **Tutela e conservazione delle caratteristiche naturalistiche del Parco**, attraverso il mantenimento e l'incremento della biodiversità, l'identificazione dei corridoi ecologici, la definizione di perimetro dell'area marina protetta, la definizione delle compatibilità degli impianti di energia rinnovabile rispetto alla necessità di sostituire progressivamente le fonti fossili utilizzate;
- **Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, monumentale e archeologico**, attraverso l'individuazione di adeguati strumenti di gestione e ruolo dell'area contigua;

- **Promozione e crescita economica del territorio del Parco e dell'Ente parco**, attraverso il censimento, catalogazione e regole d'uso del patrimonio edilizio esistente, il mantenimento delle attività agricole, la valorizzazione dei prodotti tipici, l'incentivazione della attività legate alle coltivazioni biologiche, l'individuazione di attività in grado di implementare le risorse economiche dell'Ente;
- **Definizione di un adeguato sistema di fruizione turistica**, attraverso la promozione delle caratteristiche naturalistiche ed ecologiche del Parco, l'individuazione della viabilità storica, la localizzazione delle aree di sosta e del sistema di accessibilità e la riqualificazione dei percorsi ciclabili;
- **Definizione di una strategia comune tra i tre Parchi toscani, soprattutto tra il Parco della Maremma e il Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli**, mediante l'individuazione di azioni sinergiche e coordinate.

Il Capitolo 3 contiene l'analisi di coerenza con i vigenti piani e programmi di livello regionale. L'analisi evidenzia la coerenza tra gli obiettivi del Piano Integrato con la disciplina del PIT-PPR, del Piano di sviluppo rurale (PSR), del Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), del Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM), del Piano Regionale Cave (PRC), del Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER) e Strategia regionale per la biodiversità, con il Piano di gestione delle acque e Piano di gestione del rischio alluvioni del Distretto dell'Appennino settentrionale (PGRA), Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), con il Piano dell'Autorità idrica Toscana e Piano regionale di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate e con i Piani di gestione dei Siti Natura 2000 (ZSC ZPS).

Il paragrafo 4 riporta l'analisi del quadro conoscitivo ambientale in riferimento a:

- aspetti demografici e socio-economici (popolazione, turismo, abitazioni e famiglie, unità locali e addetti);
- sistema meteo-idrologico (dati di vento, temperatura, precipitazioni, livelli della falda, livelli idrometrici);
- sistema aria (qualità dell'aria, dati della rete di monitoraggio ARPAT 2021 e dati IRSE 2017); i dati registrati nella stazione di GR-Maremma ubicata nell'area del parco, nel periodo compreso tra il 2013 e il 2021, mostrano un superamento delle quantità di ozono sia in riferimento al valore obiettivo per la protezione umana, stabilito in un massimo di 25 giorni come media su 3 anni, e per il valore obiettivo per la protezione della vegetazione. Nell'ultimo triennio il valore obiettivo per la protezione della salute umana non è stato superato;
- sistema acqua (qualità dei corpi idrici superficiali, sotterranei e marino costieri, l'analisi sulla qualità delle acque è stata ricavata dai dati del Piano di gestione del Distretto dell'Appennino settentrionale 2021-2027 e dalla banca dati del SIRA (ARPAT).
Il monitoraggio effettuato da ARPAT (banca dati SIRA 2019) indica, per i corsi d'acqua superficiali (stazione Ombrone – Ponte d'Istia e Osa - Ss. Statale 323 a valle ponte), lo stato ecologico e chimico "buono" ad eccezione dell'Ombrone che presenta uno chimico "non buono" (tabella 4.14); per i corpi idrici sotterranei i dati dei monitoraggi indicano uno stato chimico "buono". Lo stato quantitativo risulta "buono" per il corpo idrico del Macigno e per quello dei Monti dell'Uccellina e invece "scarso" per il corpo idrico della Pianura di Grosseto e per quello della Pianura dell'Albegna (dati Distretto Appennino Settentrionale 2015-2021 - Tabella 4.17). In riferimento al fenomeno dell'intrusione salina il RA evidenzia che fenomeno è rilevato per tutti i corpi idrici ad eccezione di quello dei Monti dell'Uccellina per il quale non sono state rilevate informazioni; in riferimento alle acque marino costiere i dati di monitoraggio relativi al 2021 (banca dati SIRA ARPAT) riportano una criticità alla foce dell'Ombrone per quanto riguarda lo stato chimico
- sistema suolo (siti da bonificare e impianti, utilizzazione del suolo, aree percorse dal fuoco, aspetti geomorfologici, idraulici e sismici, erosione costiera, intrusione cuneo salino, aree di bonifica idraulica e aree di cava). In riferimento all'erosione costiera il RA evidenzia che il fenomeno interessa significativamente tutto il tratto di costa; è illustrata inoltre (fig. 4.36 - elaborazione su dati PTC Provincia di Grosseto e PGA del Distretto dell'Appennino settentrionale) la rappresentazione cartografica della diffusione del cuneo salino che si concentra nella porzione nord orientale e in quella meridionale dell'area protetta.
- ecosistemi e biodiversità, in cui il RA descrive i valori naturalistici del Parco della Maremma. Il territorio del Parco si differenzia in cinque unità ecosistemiche e paesaggistiche distinte: un esteso rilievo di colline costiere calcaree e silicee a prevalente copertura forestale di sclerofille, una pianura alluvionale a prevalente carattere agricolo, un sistema di aree umide costiere presso la foce del Fiume Ombrone, un caratteristico sistema dunale costiero e un vasto sistema di dune fossili pinetate; tali unità corrispondono ai Siti della Rete Natura 2000 a gestione diretta dell'Ente Parco, in in particolare:

- ZSC-ZPS "Monti dell'Uccellina" (IT51A0016)
- ZSC ZPS Padule della Trappola , Bocca d'Ombrone (IT51A0039) (IT51A0013)
- ZSC-ZPS "Pineta granducale dell'Uccellina" (IT51A0014)
- ZSC - ZPS "Dune costiere del Parco dell'Uccellina" (IT51A0015)
- ZPS - "Pianure del Parco della Maremma" (IT51A0036)

è evidenziata inoltre la presenza di una Zona umida di importanza internazionale (Zona Ramsar Padule della Trappola-Foce dell'Ombrone), di numerosi Target di conservazione della Strategia regionale per la biodiversità (di cui alla Del.C.R. 11 febbraio 2015, n.10), e di elementi di eccellenza della Rete ecologica regionale del PIT-PPR;

- sistema storico paesaggistico (immobili ed aree di notevole interesse pubblico, aree tutelate per legge, usi civici, sistemi morfogenetici, rete ecologica, territorio urbanizzato, morfotipi rurali);
- clima acustico (classificazione acustica);
- mobilità (infrastrutture interne ed esterne all'area parco);
- sistema energia (emissioni climalteranti, tracciati elettrodotti);
- sistema rifiuti.

Il Capitolo 5 riguarda la definizione degli obiettivi di protezione ambientale che viene sviluppata attraverso una tabella di raffronto tra obiettivi europei del VII Programma di Azione, gli obiettivi nazionali definiti nella Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi regionali definiti nel PAER.

Il Capitolo 6 riporta una valutazione di coerenza interna, in cui viene sviluppata una matrice che mette a confronto gli obiettivi del Piano con le azioni riportate nella tabella 2.1.

Il Capitolo 7 riguarda gli effetti significativi sull'ambiente che viene sviluppata a livello qualitativo attraverso una matrice (tabella 7.1) che mette a confronto gli obiettivi di protezione ambientale integrati con altri riferibili ai profili paesaggistici socio economici, territoriali e sulla salute umana, con le azioni del Piano e considerati gli effetti attesi. La matrice non riporta effetti negativi ma effetti potenzialmente positivi per quasi tutte le azioni valutate ad esclusione di effetti con esito incerto in riferimento all'obiettivo volto ad arrestare il consumo di suolo, in relazione all'azione di Piano finalizzata alla definizione di un adeguato sistema di fruizione turistica.

Il paragrafo 7.2 "*Descrizione degli effetti*" rileva per le componenti ambientali ed antropiche i potenziali effetti negativi e positivi indotti dal Piano:

- per la risorsa idrica, è evidenziato che "*la possibilità di realizzare in alcune zone del parco piscine a servizio degli edifici inciderebbe in modo significativo sia sul consumo della risorsa e soprattutto sul fenomeno dell'intrusione del cuneo salino laddove l'acqua fosse prelevata attraverso emungimenti dalla falda idrica*" .

- sul sistema suolo, viene rilevato che un potenziale effetto significativo negativo è rappresentato dalla presenza di aree estrattive che, "*sebbene nel Piano regionale cave non vengono indicate come giacimenti, risultano invece siti inattivi che, secondo le disposizioni del piano suddetto, potrebbero essere individuati come Siti estrattivi dismessi e per questo soggetti, a determinate condizioni, a ulteriore escavazione*".

- relativamente alla valutazione degli effetti sul paesaggio e territorio naturale, viene evidenziato quale effetto positivo che rispetto al Piano vigente (tabella 7.3 del RA) "*le superfici delle riserve integrali (A) sono aumentate di circa il 70%, quelle che coprono le riserve generali orientate (B) sono cresciute addirittura di 2 volte, facendo transitare in quest'ultima zona molte di quelle che in precedenza erano incluse tra le aree di protezione (C) che infatti sono diminuite di circa 80%, mentre sono rimaste pressoché invariate le superfici rappresentate dalle aree di promozione (D)*"; e che un ulteriore effetto positivo dal punto di vista paesaggistico può essere generato dalla scelta di limitare la circolazione dei veicoli a motore, allontanando le aree di sosta dalla costa e implementando la rete ciclopedonale;

- sul sistema energetico, il Piano prevede l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili compatibili con la specificità del contesto di aree naturali vocate alla conservazione.

- sul sistema della mobilità e sul clima acustico, sono valutati positivamente gli effetti del Piano nel prevedere di arretrare le attuali aree di sosta presenti in prossimità della duna e prevedere di incentivare la mobilità sostenibile riqualificando e ampliando la rete dei percorsi ciclopedonali e potenziando il servizio pubblico.

Il Capitolo 8 tratta le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli effetti ambientali negativi.

In riferimento all'approvvigionamento idrico il sotto paragrafo 8.3 riporta una serie di misure per il risparmio della risorsa idrica e limita l'emungimento da falda sotterranea per usi non domestici (compreso il riempimento delle piscine) nelle aree interessate dal fenomeno dell'intrusione salina, perimetrata nella Tav GEO012, limitatamente alle aree ad intrusione salina con impatto alto (IS1). E' ammessa una in deroga per i prelievi di acque sotterranee ad uso non domestico a condizione che vengano installati strumenti di

monitoraggio giornalieri che consentano la raccolta dei dati inerenti le caratteristiche chimico-fisiche delle acque emunte che verranno inviate annualmente all'Ente Parco.

il paragrafo 8.4 riporta le disposizioni relative al collettamento dei reflui e depurazione, in cui il soggetto avente titolo ad operare le trasformazioni ammesse dal presente Piano:

- a) dà atto, previa certificazione della competente Autorità di Ambito ovvero del gestore del servizio idrico integrato, dell'adeguatezza della rete fognaria e del sistema di depurazione esistenti a soddisfare le necessità di collettamento e depurazione dei reflui e prevede il collegamento alla rete fognaria esistente;
- b) qualora sia accertata l'assenza di disponibilità depurativa e l'impossibilità di collegamento alla rete fognaria, deve realizzare specifici sistemi di collettamento e depurazione compresi tra i trattamenti appropriati individuati dalla Dpgrt 46/R/2008;
- c) ovunque possibile deve prevedere la messa in opera di reti separate per la raccolta dei reflui con accumulo e riutilizzo di acque meteoriche

3. Per i siti inattivi presenti all'interno del perimetro del parco:

- a) relativamente a quelli ricadenti all'interno dell'area protetta è prescritto il divieto ad essere individuati come siti estrattivi dismessi (SED) di cui all'art. 31 dell'elaborato PR02 – Disciplina di Piano del Piano regionale Cave; Ente Parco Regionale della Maremma Prot. n. 0002655 del 21-12-2022
- b) relativamente a quelli ricadenti nell'area contigua è dettata la direttiva del divieto della loro individuazione come siti estrattivi dismessi (SED) di cui all'art. 31 dell'elaborato PR02 – Disciplina di Piano del Piano regionale Cave

Il paragrafo 8.8 "*Disposizioni relative all'inquinamento luminoso*", detta specifiche indicazioni al fine di ridurre l'inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata. Il sotto paragrafo 8.10 "*Disposizioni relative agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili*" indica criteri localizzativi di esclusione, in riferimento ad impianti solari termici e fotovoltaici progettati unitariamente nella nuova edificazione o negli interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica di edifici e manufatti esistenti, nelle:

- riserve integrali (zona A);
- riserve generali orientate (zona B)
- aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- Riserve Naturali ed aree ZSC, così come definite dalla normativa e dalla pianificazione di settore vigente;
- aree boscate e assimilate a bosco ai sensi della l.r. 21/03/2000 n.39.

Il Capitolo 9 concerne la valutazione delle alternative dove sono specificate le scelte significative che sono state sviluppate nella elaborazione del Piano.

Il Capitolo 10 riporta la descrizione delle misure di monitoraggio che prevedono la produzione di un rapporto con cadenza annuale, la definizione di indicatori di prestazione e di contesto (tabella 10.1 e tabella 10.2) per i quali sono specificati l'unità di misura, il target (incremento o diminuzione) e il soggetto in grado di produrre il dato.

Valutato che

1. Strategia del Piano Integrato – Obiettivi del Piano Integrato del Parco

Il Piano Integrato del Parco (in seguito PIP), ai sensi dell'art. 27 della l.r. 30/2015, si struttura in due distinte sezioni: una sezione di pianificazione territoriale ed una seconda dedicata alla programmazione.

Ai sensi della legge regionale per il governo del territorio 65/2014, il piano per il parco è inquadrato come Piano di settore (co. 1 dell'art. 11), e, per la sezione pianificatoria, anche quale atto di governo del territorio/strumento di pianificazione urbanistica (art. 10), alla stregua del Piano Operativo comunale.

La sezione pianificatoria del PIP contiene la disciplina statutaria di cui all'articolo 6 della l.r. 65/2014 e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, si conforma al PIT con valenza di piano paesaggistico e lo attua prevedendo altresì specifiche salvaguardie.

1.1 Ciò premesso considerata la valenza operativa del Piano Integrato, si rileva che gli obiettivi formulati, riportati nella tabella 2.2 del RA, risultano per questa fase generici e non articolati in specifiche azioni. Quanto riportato in tabella 2.1 come "*indicazioni ai fini dello sviluppo del Piano Integrato*", nel Capitolo 6

“Analisi di coerenza interna tabella 6.1” è invece indicato come “azioni di piano”, così pure al Capitolo 7 nella tabella 7.1 – “Potenziali effetti connessi alla realizzazione delle scelte del Piano”.

1.2 Di contro alcuni interventi di trasformazione previsti nelle NTA del PIP non sembrano trovare corrispondenza e coerenza negli obiettivi di Piano, descritti nella tabella 2.2 del RA, e nelle indicazioni/azioni della tabella 2.1; tra questi si segnalano in particolare gli interventi previsti:

- all'art. 21 - “Attracchi per itinerari Parco” e art. 22 - “Corridoi a mare per itinerari Parco” delle NTA, finalizzati a potenziare il ruolo di Porta del mare del Parco regionale della Maremma a Talamone. Si rileva in merito che tra le “Indicazioni ai fini dello sviluppo del Piano integrato” (tabella 2.1 del RA) è prevista la “Definizione delle modalità di accesso al Parco dai tre distinti Comuni, finalizzato alla valorizzazione delle peculiarità ambientali e paesaggistiche e all’Implementazione di un’economia e di un turismo sostenibile”, e che tra gli elementi di criticità posti alla base della definizione degli obiettivi, sempre della tabella 2.1 è inserita la necessità dell’istituzione di un’area marina protetta.

La realizzazione di attracchi e corridoi determina inoltre una maggiore pressione antropica (non quantificata e non valutata nel RA) in zone B e C dove invece le NTA (artt. 9 e 10) indicano che “Deve essere limitato al massimo il disturbo antropico, e comunque prevalentemente collegato ad attività scientifico-didattica ed al perseguimento delle attività agro silvo pastorali”.

Inoltre, come riportato nell’analisi di coerenza esterna al paragrafo 3.1 del RA, lo stesso PIT-PPR tra le indicazioni per l’invariante strutturale “I caratteri ecosistemici del paesaggio” tra gli indirizzi indica la “riduzione del disturbo delle attività diportistiche in paesaggi costieri rocciosi caratterizzati da rari siti di nidificazione di uccelli marini” e tra le direttive dei sistemi costieri 8 “Litorale sabbioso dell’Ombrone” e 9 “Litorale roccioso dei Monti dell’Uccellina” viene richiesto di “individuare il livello di vulnerabilità delle componenti paesaggistiche (naturalistiche e geomorfologiche) rispetto alle quali definire le possibili soglie di sostenibilità dei carichi turistici e della pressione antropica anche tenendo conto delle superfici di arenile utilizzabile. Tale individuazione è finalizzata alla valutazione degli effetti cumulativi complessivi delle previsioni e necessaria al mantenimento dell’integrità del sistema costiero”;

- all’art. 11 - “Aree di promozione economica e sociale (zone territoriali omogenee D)”, co. 3 - “Disciplina della trasformazione”, lett. 3l, in cui è “ammessa la realizzazione di vasche scoperte ad uso piscina esclusivamente nelle sottozone territoriali omogenee D 2, D 5, D 9 e D 10”. Tale previsione non risulta coerente con l’obiettivo volto al “Miglioramento della qualità ambientale delle acque sotterranee” attraverso la “Riduzione della salinizzazione delle falde e limitazione dell’avanzamento del cuneo salino”.

- all’Art. 11 - “Aree di promozione economica e sociale (zone territoriali omogenee D)”, co. 3 - “Disciplina della trasformazione”, lett. 3g “Entro le Aree di promozione economica e sociale è consentita l’ospitalità agrituristica in spazi aperti di cui all’art. 13 della LRT 30/2003, ad eccezione delle eventuali limitazioni specificate nelle sottozone territoriali omogenee ...”. Anche tale intervento prefigura un incremento delle pressioni antropiche non quantificate e non valutate nel RA.

1.3 Gli interventi di trasformazione descritti nelle NTA non indicano e non definiscono la quantità di suolo utilizzata e la modalità di realizzazione degli interventi stessi. Tra questi, in particolare: il parcheggio scambiatore di marina di Alberese (art. 23 NTA), i corridoi e approdi (artt. 21 e 22), il sistema delle ciclabili (ciclopista tirrenica, ciclabile Marina di Alberese, Ciclabile di Collelungo, Ciclopista per Principina a Mare, ciclopista per Rispecchia, ciclopista per Fonteblanda e Talamone, il sistema dei parcheggi (art. 15), la strada di circonvallazione dell’abitato di Alberese (art. 15, co 2) ecc. La carenza nella definizione degli interventi puntuali previsti nelle NTA determina una carenza valutativa che si esplica e si traduce in una inefficace valutazione degli effetti (v. punto 5.1 del presente parere)

1.4 La Disciplina per gli ambiti delle aree contigue del Parco (TITOLO III NTA) è articolata attraverso specifiche direttive ai sensi della lett. f, co. 2 dell’art. 27 della l.r. 30/2015. Tali direttive, rivolte agli “Ambiti ad elevata tutela ambientale (ambito territoriale E), Ambiti di origine antropica di valore ambientale e naturalistico (ambito territoriale F), Territorio aperto (ambito territoriale G)”, sono indirizzate alla pianificazione urbanistica comunale dei Comuni di Grosseto, Orbetello e Magliano in Toscana che attuano le direttive contenute nel piano integrato del Parco attraverso i propri strumenti urbanistici.

In riferimento alla disciplina per l’Ambito del Territorio aperto – sottozona G, l’art. 14 co 2 vieta “il completamento e la realizzazione di insediamenti industriali ed artigianali, fatto salvo il completamento dell’area artigianale della frazione di Fonteblanda”. La norma, che presenta un carattere prescrittivo, non fornisce una descrizione e quantificazione degli interventi rispetto alla pianificazione esistente. La previsione del completamento dell’area artigianale non viene valutata nel RA e non ne vengono definiti gli effetti sulle componenti ambientali.

1.5 Il Piano ha valore conformativo dell'uso dei suoli, esplicitato anche all'art. 4 c.9 delle NTA, tuttavia le rappresentazioni cartografiche non individuano puntualmente la localizzazione degli interventi di trasformazione previsti.

1.6 Non risulta definita la validità temporale degli interventi di trasformazione previsti, considerato che l'art. 95 della l.r. 65/2014 prevede che la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (c.3 art. 95) ha valenza quinquennale, mentre i commi 20 e 21 dell'art. 1 delle NTA del piano riportano che *"Il Piano Integrato del Parco ha efficacia a tempo indeterminato"*.

2. Rapporto con altri pertinenti piani e programmi

2.1 Il Capitolo 3 del RA riporta l'analisi di coerenza esterna del PIP con i vigenti piani e programmi; tra i piani presi in considerazione nella tabella 3.1 non è compreso il Piano di tutela delle acque (PTA).

2.2 In riferimento alla coerenza con il PIT-PPR il Settore Tutela, Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio e il Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio evidenziano che:

- in riferimento alle NTA del PIP, considerata la valenza attuativa del PIT-PPR propria del Piano integrato per il Parco e tenuto conto del carattere innovativo di tale strumento che a norma di legge dovrebbe equipararsi ad un Piano Operativo, la disciplina per le sottozone, in diversi casi, non sembra sufficiente a inquadrare la consistenza delle trasformazioni e di conseguenza i possibili effetti sul paesaggio, con specifico riferimento alle trasformazioni da eseguirsi nell'ambito di Beni tutelati ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004.

In particolare non risulta dimostrata la coerenza:

- per gli interventi che prevedono la realizzazione di due corridoi a mare per itinerari Parco (G) (art. 22 delle NTA del PIP) *"funzionali all'implementazione delle modalità di fruizione del Parco, ipotizzando nuovi itinerari che si sviluppano sia a mare sia a terra"*, posti in sottozona B8 (Tav. 2 *"Zonizzazione di dettaglio"* 2), ricadenti in aree interessate da vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.136 del Codice in forza del D.M. 16/06/1962 G.U. 239 del 1962 *"Zona dei Monti dell'Uccellina sita nel territorio del comune di Grosseto"*, non è chiarita la coerenza con le norme di tutela del PIT-PPR oltre che con le disposizioni che nella zona B prevedono la limitazione al massimo del disturbo antropico;

- analogamente per gli interventi che prevedono la realizzazione di due attracchi per piccole imbarcazioni funzionali all'implementazione delle modalità di fruizione del Parco (F) (art. 21 delle NTA del PIP), dove il Parco può concedere l'utilizzo degli attracchi ai proprietari delle aziende agricole sui quali insistono, esclusivamente utilizzabili dagli ospiti delle loro strutture ricettive, posti rispettivamente in sottozona B16: *Area boscata Monti dell'Uccellina* (Tav. 2 *"Zonizzazione di dettaglio"* 4), e in sottozona C5: *Area boscata Apparita le Cannelle*, ricadenti in aree interessate da vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.136 del Codice in forza del D.M. 29/09/1962 G.U. 269 del 1962_2 *"Zona dei Monti dell'Uccellina sita nel territorio del comune di Magliano in Toscana, compresa parte della limitrofa pianura"* e del D.M. 25/09/1962 G.U. 268 del 1962_1 *"Zona sita nel territorio del comune di Orbetello fra i piedi dei monti della Uccellina e il mare, compreso il centro urbano di Talamone."*, non è chiarita la coerenza con le norme di tutela del PIT-PPR oltre che con le disposizioni della zona B e C;

- per gli interventi previsti sull'edilizia sparsa e aggregata non è chiarita la coerenza delle disposizioni del PIP con le norme sulle trasformazioni edilizie consentite e riportate nei vari DM presenti; tale indicazione vale anche per le disposizioni 3n e 3o della *"Disciplina della trasformazione"* per le zone territoriali omogenee D, riguardanti rispettivamente gli edifici esistenti con destinazione d'uso agricola e non agricola (art. 11 delle NTA);

- in riferimento ai contenuti dell'art. 1, co 5 delle NTA del PIP, dove viene esplicitato che la sezione relativa alla pianificazione del Piano Integrato del Parco contiene il riconoscimento e la tutela della invariati strutturali, si evidenzia tuttavia che la *"Tavola Unica delle Invarianti Strutturali"* non riporta l'individuazione degli ecosistemi dunali e retrodunali.

Per i chiarimenti e le integrazioni riportate nel contributo Settore Tutela, Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio e il Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio si rimanda al contributo medesimo riportato in sintesi al punto 7 tabella 1 delle premesse.

2.3 L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (AdB) rileva:

- con riferimento alle problematiche di rischio idraulico, che l'art. 27 (*"Pericolosità idraulica"*) delle NTA del Piano del Parco contiene definizioni non conformi al Piano di Gestione del Rischio di Alluvione del Distretto dell'Appennino Settentrionale (PGRA) vigente, in quanto fa riferimento al *"PGRA di appartenenza aggiornato alla data di presentazione del Piano Integrato del Parco"*. L'AdB evidenzia pertanto l'importanza che il citato articolo 27 sia corretto, facendo esclusivo riferimento ai contenuti e alla disciplina del PGRA vigente ed efficace;

- con riferimento alle problematiche di rischio geomorfologico che:
 - le tavole di pericolosità da frana (Tavv. 6) non risultano completamente coerenti con le mappe del vigente Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Sud (Ombrone), né con il *“Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica”*;
 - l’art. 26 (*“Pericolosità geologica”*) delle NTA del Piano del Parco, contiene definizioni non conformi al PAI, in quanto fa riferimento al *“PAI di appartenenza aggiornato alla data di presentazione del Piano Integrato del Parco”*. L’AdB evidenzia la necessità che l’articolo 26 sia corretto, facendo esclusivo riferimento ai contenuti e alla disciplina del PAI vigente ed efficace;
 - con riferimento al Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell’Appennino (PGA), considerato che tale piano riporta, come parte integrante del quadro conoscitivo ambientale, i corpi idrici superficiali e sotterranei, i loro stati di qualità/quantità, è evidenziata la necessità di verificare la coerenza tra i contenuti e gli effetti attesi del PIP con gli stati di qualità e gli obiettivi dei corpi idrici superficiali e sotterranei, al fine di garantire (ove necessario, anche con l’individuazione di apposite misure di mitigazione) che l’attuazione delle previsioni non sia causa in generale di alcun deterioramento degli stati qualitativi o quantitativi, né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità.
- Per gli approfondimenti normativi e per i riferimenti cartografici al contributo riportato al punto 2 delle premesse.

2.4 Nel paragrafo 3.1.7 del RA nell’ambito dell’analisi di coerenza esterna è indicato *“Si sottolinea inoltre che le NTA Piano Integrato dovranno contenere indirizzi affinché sia perseguito il raggiungimento degli obiettivi del Piano d’ambito e del Piano di gestione dei rifiuti”*. Se gli obiettivi di sostenibilità ambientale specifici di Piano sono quelli indicati nella prima colonna della tabella 7.1, si osserva che per l’obiettivo *“ridurre la produzione totale di rifiuti ...”* nella tabella 7.1 non è indicato alcun effetto significativo da parte delle azioni di Piano, per cui non è chiaro come tale obiettivo sia effettivamente perseguito dal Piano.

3. Coerenza interna

3.1 Non c’è corrispondenza tra gli elementi delle Invarianti elencati all’art. 1, c.5 delle NTA del PIP, quelli rappresentati nella Tavola 3 *“Relazione di coerenza e conformità con il PIT/PPR”* e nella Tavola 4 *“Invarianti strutturali”* del PIP.

3.2 Non c’è coerenza tra quanto evidenziato nel RA per i siti inattivi, individuati dal Piano Regionale Cave (PRC) e quanto previsto dalle NTA del PIP. In particolare, nel paragrafo 8.5 del RA è indicato che il *“piano integrato recepisce la ricognizione dei siti inattivi di cui alla Tavola QC10 A “Siti inattivi” del PRC ...”*, e per quelli ricadenti:

- all’interno dell’area protetta prescrive il divieto ad essere individuati come siti estrattivi dismessi (SED) di cui all’art. 31 dell’elaborato PR02 – Disciplina di Piano del Piano regionale Cave;
- nell’area contigua detta la direttiva volta al divieto della loro individuazione come siti estrattivi dismessi (SED).

Tale indicazione non si ritrova però negli stessi termini per l’area contigua nelle NTA, dove:

- dagli articoli relativi alle varie zone ricadenti all’interno dell’area protetta (titolo II) è indicato che *“È vietata l’apertura di nuove cave o la riapertura di vecchie cave”*;
- mentre, per l’ambito territoriale *“Territorio aperto G”* dell’area contigua, nell’art. 14 è indicato *“Per le aree censite nel precedente strumento di pianificazione (PRAER) come aree estrattive e presenti nella parte settentrionale della zona contigua, si rimanda al nuovo Piano Regionale Cave (PRC) e alla Legge Regionale 35/2015”*.

3.4 Analogamente, per le indicazioni sulla posa di impianti fotovoltaici e impianti solari:

- alcune indicazioni riportate nel paragrafo 8.10 del RA prevedono *“criteri localizzativi di esclusione”* e distingue le definizioni di impianto *“per autoconsumo”* e *“per produzione di energia connessa o complementare ad attività agricola”*;
- altre indicazioni sono riportate nelle NTA (artt. 10 e 11) dove è indicato che nelle aree C e D tali impianti dovranno essere *“esclusivamente funzionali al fabbisogno della singola azienda agricola richiedente”* e dovranno *“essere localizzati esclusivamente sulle falde delle coperture o, qualora non realizzabile, limitatamente al resede del fabbricato medesimo”*.

3.5 Al paragrafo 7.2.3 *“Effetti sul sistema suolo”* il RA riporta che *“In ogni caso non è consentita l’ospitalità in spazi aperti e qualsiasi forma di campeggio”*, tale affermazione non trova corrispondenza nelle NTA dove è prevista, all’art. 11, co 3, lett. 3g), per le zone territoriali omogenee D (sottozona da D5 a D10) l’ospitalità agrituristica in spazi aperti (agricampeggio) di cui all’art. 13 della l.r. 30/2003.

4. Componenti ambientali: analisi di quadro conoscitivo ed elementi per la valutazione

4.1 Per quanto riguarda i dati di qualità dell'aria si segnala un evidente refuso nel dato presente nella tabella 4.10 (pag. 101) del RA per il valore medio annuale dell'anno 2021 delle PM10 per la stazione GR-Sonnino. Per i dati aggiornati anche all'anno 2022 può essere fatto riferimento alla pubblicazione ARPAT "*Relazione annuale sullo stato della qualità dell'aria in Toscana - anno 2022*".

4.2 Il RA tratta al paragrafo 4.4 il "*Sistema Acqua*" specificando che "*La matrice acqua è caratterizzata dalla definizione dei seguenti indicatori: qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, disponibilità della risorsa idrica e capacità depurativa*". Però vengono riportati solo i dati sulla qualità delle acque superficiali, sotterranee e marino costiere e non le informazioni sulla disponibilità di risorsa idrica e capacità depurativa del territorio interessato dal Piano.

4.3 Sempre in riferimento alla componente acqua, viene segnalato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale quanto segue:

- con riferimento al Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA), che il Cruscotto di Piano del PGA contiene l'individuazione aggiornata degli stati e degli obiettivi di qualità dei corpi idrici del distretto;

- per quanto concerne la proposta di estensione dell'area protetta nelle aree situate lungo il fiume Ombrone, così come rappresentate nella Tavola 5 "*Ipotesi di variazione dell'area protetta*", evidenzia che, in tali aree, precisamente nella zona ubicata tra i meandri del fiume Ombrone prossima all'area urbanizzata della città di Grosseto, sono attualmente presenti dieci captazioni di acque profonde destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse ai sensi del comma 1, dell'art. 94 del D.Lgs 152/2006. In merito viene evidenziato che sono state riscontrate alcune incongruenze tra il numero e l'ubicazione dei pozzi destinati al consumo umano riportati nella Tavola 8 "*Problematiche Idrogeologiche*" e quelli censiti nel "*database infrastrutture del S.I.I.*". Viene evidenziato inoltre che, per le suddette captazioni i commi 3 e 4 dell'art. 94 del D.Lgs 152/2006, oltre a stabilire criteri geometrici di perimetrazione delle "*area di salvaguardia*" (distinte in "*zona di tutela assoluta*" e "*zona di rispetto*"), stabiliscono il divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività.

L'Autorità informa che le attuali perimetrazioni delle "*zone di rispetto*" delle captazioni afferenti al S.I.I. sono in fase di revisione in base ai nuovi criteri dettati dalla DGRT 872/2020 e pertanto potrebbero subire variazioni nel loro perimetro, con la conseguente estensione degli obblighi dettati dal comma 5 dell'art. 94 del D.Lgs 152/2006 alle aree ivi ricadenti. Si rimanda per gli approfondimenti normativi e per i riferimenti cartografici al contributo e all'allegato riportato al punto 4 delle premesse.

4.4 Nel Capitolo 5 "*Definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale*" del RA è riportata una rassegna degli obiettivi ambientali di riferimento ai livelli internazionale, nazionale e regionale: non vi è tuttavia specificato quali siano gli obiettivi di sostenibilità ambientale specifici di Piano. Visto quanto riportato nel Capitolo 7, si suppone che siano quelli indicati nella tabella 7.1 dello stesso Capitolo. Manca pertanto una chiara definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale specifici di Piano, necessaria ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati in fase di monitoraggio ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 152/2006.

5. Valutazione degli effetti e misure di mitigazione

5.1 Il Capitolo 7 "*Possibili effetti significativi sull'Ambiente*" del RA, riporta in forma sintetica nella tabella 7.1 il confronto tra obiettivi di sostenibilità e le "*Indicazioni ai fini dello sviluppo del Piano integrato*" descritte nella tabella 2.1. La valutazione degli effetti non tiene conto degli interventi previsti nelle NTA, manca inoltre una valutazione degli effetti cumulativi indotti dagli interventi previsti. Inoltre la disciplina degli interventi di trasformazione previsti nelle sottozone, in diversi casi, non risulta sufficiente ad inquadrare la consistenza delle trasformazioni sul territorio.

Considerata la valenza ambientale e paesaggistica del territorio, alcuni interventi dovevano essere strutturati attraverso valutazioni sito specifiche che tenessero in considerazione un intorno territoriale significativo, in considerazione gli effetti indotti sulle risorse ambientali e sul paesaggio.

Si rileva pertanto una carenza valutativa che non permette di formulare osservazioni di merito sui possibili effetti ambientali del Piano.

5.2 Il Capitolo 8 del RA contiene specifiche misure di mitigazione al fine di assicurare la sostenibilità delle scelte del Piano integrato. Tali misure però non sono riportate nelle NTA.

Ciò premesso si esplicitano le seguenti osservazioni puntuali:

- in relazione alla proposta di arretramento delle aree di sosta del parcheggio di Marina di Alberese (art. 23 NTA) rispetto alla posizione attuale, prossima alle dune, e valutato che non sono state fornite indicazioni circa la futura collocazione di tali aree, non è possibile determinare e valutare i potenziali impatti acustici che lo spostamento potrebbe avere sui recettori circostanti, qualora presenti;

- per quanto attiene alla risorsa idrica e alla qualità delle acque, viste le indicazioni riportate nel paragrafo 8.3 “Disposizioni relative all’approvvigionamento idrico” del RA, le misure di mitigazione avrebbero dovuto porre attenzione al reperimento delle acque per l’alimentazione delle piscine e degli altri usi, indirizzando verso l’utilizzo di fonti che non incidono sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee;

- per finalizzare effettivamente le misure di mitigazione previste dal Piano, come ad esempio l’incentivazione di «tecniche volte al risparmio della risorsa, la riconversione in colture meno idroesigenti e l’approvvigionamento da acque invasate», tali tecniche dovevano essere dettagliate maggiormente a livello di azioni di Piano, in termini di modalità di attuazione, e dovevano essere previsti relativi indicatori di monitoraggio di verifica dell’attuazione delle misure di mitigazione e di verifica delle relative ricadute positive, ad esempio in termini di risorsa idrica risparmiata;

- per le aree a intrusione salina il RA a pag. 106 evidenzia che il fenomeno “*si registra per tutti i corpi idrici [sotterranei] ad eccezione di quello dei Monti dell’Uccellina*” (v. Tabella 4.17 pag. 111). Il RA al paragrafo 7.2.2 “*Effetti sulla risorsa idrica*” evidenzia che “*la possibilità di realizzare in alcune zone del parco piscine a servizio degli edifici inciderebbe in modo significativo sia sul consumo della risorsa e soprattutto sul fenomeno dell’intrusione del cuneo salino laddove l’acqua fosse prelevata attraverso emungimenti dalla falda idrica*”. Al fine garantire il contenimento del fenomeno dell’intrusione salina, il RA prevede al paragrafo 8.3 alcuni condizionamenti ai prelievi idrici che non si ritrovano all’art. 11 co. 3, lett. 3l dove è ammessa la realizzazione di vasche scoperte ad uso piscina. Inoltre il RA a pag. 106, sempre in riferimento alle aree a intrusione salina, evidenzia che nelle aree perimetrata nella Tav. GEO012 “*non sono consentiti prelievi di acque sotterranee ad uso non domestico, limitatamente alle aree ad intrusione salina con impatto alto (IS1), mentre per le altre zone, per i prelievi di acque sotterranee e le derivazioni superficiali nelle aree del Parco e della zona contigua, si rimanda al regolamento 51/R del 2015 e 61/R del 2016 della Regione Toscana*”;

Si richiama in merito quanto riportato nel contributo dell’autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, inserito in sintesi al punto 2 delle premesse, che, in riferimento alle aree a intrusione salina IS - classi IS1 e IS2, presenti sul territorio del Parco, e alle aree di interferenza tra acque superficiali e acque sotterranee (ossia dove esiste una falda di subalveo che rifornisce il corso d’acqua), invita a svolgere approfondimenti in relazione ad eventuali nuovi prelievi idrici o incrementi di emungimenti che potrebbero essere soggetti a limitazioni e condizionamenti;

- riguardo della matrice suolo, nella tabella 7.1 del RA sono indicati effetti incerti per la realizzazione di strade, parcheggi, impianti energetici; tuttavia nel Capitolo 8, tra le mitigazioni previste dal proponente, non è indicata alcuna misura per mitigare e indirizzare tali effetti verso una direzione positiva per strade e parcheggi. Per coerenza di analisi sarebbe opportuno che fossero previste misure di mitigazione al riguardo, come ad esempio prevedere ove possibile per la predisposizione di piste ciclabili, per le pertinenze degli edifici e per le aree di parcheggio l’impiego di materiali permeabili;

- per quanto attiene all’inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso, le misure di mitigazione riportate rispettivamente nei paragrafi 8.2, 8.6 e 8.8 del RA non trovano declinazione nella disciplina del Piano. Di fatto viene riportato all’art. 11, co 3, lett. 3m) delle NTA che “*Il Regolamento del Parco provvede a specificare norme in merito alla limitazione delle varie tipologie e forme di inquinamento (acustico, luminoso, elettromagnetico, etc.)*”;

- in riferimento alla componente paesaggio, il par. 7.2.4 “*Effetti sul paesaggio e territorio naturale*” del RA riporta nella Tabella 7.3 “*Variazione delle superfici*” il confronto tra le superfici delle Zone territoriali omogenee espresse in ha del Piano del Parco vigente e le superfici del nuovo Piano integrato. Non si ritrova di fatto una specifica valutazione degli effetti e la definizione di misure di mitigazione o compensazione per i beni culturali e per i beni paesaggistici ricompresi nel perimetro dell’area protetta e delle aree contigue. Si rimanda al contributo del Segretariato Regionale per la Toscana del Ministero della Cultura riportato in sintesi al punto 1 delle premesse.

6. Analisi delle alternative

In riferimento all’analisi delle alternative, il RA riporta al Capitolo 9 le scelte significative effettuate per l’elaborazione del Piano Integrato per il parco, tra queste vi è “*la proposta di ampliare l’area protetta nell’ambito del Fiume Ombrone*”; si rileva tuttavia che tale proposta non è contenuta né nei documenti

valutativi e né nella proposta di PIP. La Tav. 1 “Zonizzazione” ricomprende tale ambito territoriale nell’area contigua, Ambito F – “*Ambiti di origine antropica di valore ambientale e naturalistico*”.

Si prende atto che tale ipotesi non è stata adottata ma che risulta auspicabile ai fini di una generale e condivisa volontà di incrementare le aree di protezione, che si manifesta anche nell’inserimento nella tabella 2.1 del RA tra le “*Indicazioni ai fini dello sviluppo del Piano integrato*” l’*Attivazione di incontri programmati con gli stakeholders e con la popolazione per definire un percorso partecipato di perimetrazione dell’area marina [protetta] e della relativa normativa di riferimento*”.

7. Sistema di monitoraggio

In merito al sistema di monitoraggio, si rileva che gli indicatori riportati sono enunciati in modo sintetico e non ulteriormente descritti. Ad esempio, per l’indicatore “*interventi di miglioramento della qualità ambientale*”, nel caso si intenda rappresentare le varie tipologie di attuazione delle diverse azioni di «*riduzione della salinizzazione delle falde*», «*riduzione della pressione attraverso in contenimento dei prelievi da acque superficiali e sotterranee*», «*cura del reticolo idraulico*», «*manutenzione delle opere di bonifica*», «*identificazione dei corridoi ecologici*», ecc., si suggerisce di spaccettare tale indicatore in più indicatori specifici.

In generale, sarebbe opportuno che ciascun indicatore fosse corredato dei relativi metadati (relative modalità di stima e fonti dati, Ente responsabile del popolamento e delle risorse relative, correlazione con il relativo fenomeno che si vuole monitorare in termini di impatto previsto da verificare o obiettivo ambientale di riferimento da conseguire, definizione del rispettivo target di riferimento o soglia che il piano si pone che sarà di riferimento per la verifica durante il monitoraggio del piano).

Inoltre in merito agli indicatori che rendono conto dell’attuazione del Piano si segnala la mancanza, tra quelli indicati nel RA, di un indicatore che renda conto dell’azione di promozione delle coltivazioni biologiche; si segnala altresì la necessità di predisporre indicatori specifici per i beni culturali e i beni paesaggistici; per cui si suggerisce una verifica della presenza di indicatori di attuazione che rendano conto delle varie azioni previste dal Piano e le integrazioni opportune.

In tabella 10.2 “*Indicatori di contesto*”, i criteri di monitoraggio sono stati esposti in modo sintetico e non sono stati indicati modalità e criteri. Si ricorda che i criteri di monitoraggio sono funzionali al controllo degli impatti significativi ed alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti il Piano.

In generale per quanto riguarda gli indicatori di qualità dell’aria è raccomandato di utilizzare gli indicatori di riferimento previsti dalla relativa normativa (D.Lgs. 155/2010). Per gli approfondimenti sul sistema di monitoraggio si rimanda al contributo ARPAT riportato in sintesi al punto 10 delle premesse.

8. Aspetti procedurali e errori materiali

8.1 Si rileva che in fase di pre-adozione sono stati acquisiti dal proponente i contributi ai fini dell’adozione, tra cui quello del Settore Sistema informativo e Pianificazione Territoriale e Settore Tutela, Riqualificazione Valorizzazione del Paesaggio.

Tuttavia tali contributi non sono stati presi in considerazione nel PIP adottato e a riprova di ciò la delibera di adozione del CR stabilisce che “*l’Ente Parco dovrà tener conto dei contributi dei settori regionali pervenuti nel corso dell’istruttoria nella fase del procedimento successiva all’adozione del piano, dando motivazione delle determinazioni assunte in ordine alle stesse*” (punto 9 della DCR 6 dicembre 2023, n.90).

Tali contributi sono pertanto stati riproposti e dettagliati ulteriormente nella presente fase di VAS e attengono prevalentemente al livello/struttura della disciplina e agli elementi di conformazione al PIT-PPR come rappresentato nei punti precedenti del presente parere.

8.2 Si riportano di seguito le incongruenze puntuali/errori materiali rilevati nella documentazione presentata:

- in merito al riconoscimento delle invarianti strutturali, all’art. 1 co.5. delle NTA del PIP, viene rilevata una incongruenza tra gli elementi descrittivi e quanto rappresentato in cartografia;

- negli artt. 8, 9 e 10 delle NTA la “*Disciplina della trasformazione*” ricomprende la disposizione “*3b - Sono ammesse le azioni per la conservazione, la valorizzazione ed il recupero a condizione della loro preventiva approvazione da parte del Parco previo parere del Comitato Scientifico*” ma non viene specificato l’oggetto della disposizione;

- nella *Tavola Unica del Invarianti strutturali* (Tav. 4) del PIP ci sono alcune discordanze delle campiture utilizzate rispetto alla legenda;

- negli artt. 9 e 10 delle NTA sembra essere presente una ripetizione dello stesso contenuto in punti diversi della disciplina della trasformazione.

9. Esiti della VInCA

Lo studio di incidenza presentato viene redatto a livello di valutazione appropriata in quanto non possono essere esclusi effetti significativi sull'integrità dei siti della rete Natura 2000 interessati. Le analisi condotte risultano però assai carenti.

Nonostante siano indicate, nella parte introduttiva dello Studio, le modalità con cui è stata condotta l'indagine, ovvero che ai fini dell'analisi:

- sono stati valorizzati i ricchi quadri conoscitivi del progetto di Piano Integrato del Parco e quelli relativi ai Piani di gestione dei Siti Natura 2000.

- i possibili impatti negativi sono stati distinti e valutati per differenti tipologie: a) diretti o indiretti; b) a breve o a lungo termine; c) isolati, interattivi o cumulativi; d) generati dalla fase di realizzazione degli interventi, dalla fase di ripristino ambientale, dalla fase di esercizio.

- le potenziali interferenze del Piano sono state inoltre analizzate con riferimento ad alcuni criteri, quali:

- perdita - danneggiamento – frammentazione – integrità delle popolazioni di specie vegetali e animali di interesse comunitario e regionale;

- perdita - danneggiamento – frammentazione – integrità di habitat di interesse comunitario e regionale;

- alterazione dell'integrità del Sito di entità non compatibile, nel medio-lungo periodo, con gli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti e con le esigenze ecologiche di specie ed habitat.

- le interferenze sono state verificate considerando la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e la capacità di carico dell'ambiente naturale. Lo studio dei rapporti tra previsioni di Piano Integrato e Siti Natura 2000 confinanti ha valorizzato anche i contenuti della Rete ecologica regionale di cui al PIT/PPR.

In realtà lo Studio non affronta la valutazione seguendo le modalità sopra esposte e quindi non presenta gli elementi di analisi richiesti dalle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza che prevedono per la valutazione appropriata l'analisi dell'incidenza del Piano sull'integrità dei siti Natura 2000, sia isolatamente che congiuntamente con altri piani e progetti, nel rispetto degli obiettivi di conservazione degli stessi siti e in relazione alla loro struttura e funzione ecologica e l'individuazione di eventuali misure di mitigazione.

Lo Studio riporta una valutazione di incidenza che non tiene conto delle azioni e degli interventi previsti nelle NTA, in relazione alle aree ove si applicano, in rapporto alla pianificazione e programmazione e alle previsioni precedentemente in essere, e pertanto non ne valuta la coerenza con gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 (generali e sito specifici) e con i relativi piani di gestione (aspetto affrontato in parte solo nel R.A.) limitandosi, per alcune azioni definite previsioni di massima (ad es. per i Servizi disciplinati dal parco, titolo IV della Disciplina ovvero i punti di approdo, i corridoi a mare per itinerari parco, i centri servizio, le porte del parco), a rinviare a successive valutazioni di incidenza su progetti di maggior dettaglio.

Manca una valutazione degli effetti cumulativi tra le diverse azioni e previsioni indotti dagli interventi previsti nelle NTA, oltre che con altri piani o progetti in itinere riguardanti l'ambito di riferimento; una analisi delle alternative strategiche o pianificatorie prese in esame nella stesura del Piano con la motivazione delle scelte effettuate; la stima delle potenziali interferenze del piano in rapporto alle caratteristiche degli habitat e delle specie tutelati nei siti Natura 2000; l'indicazione di adeguate misure di mitigazione (riferite a ciascun fattore di alterazione che implica incidenza) volte a ricondurre sotto il livello di significatività le possibili incidenze sui siti Natura 2000 interessati, a seguito dei cambiamenti che deriveranno dall'attuazione del Piano.

In riferimento alla disciplina per le aree contigue, si rileva che le NTA del Piano prevedono specifiche direttive indirizzate alla pianificazione urbanistica comunale locale che attuano le disposizioni attraverso i propri strumenti urbanistici. Rispetto a tali direttive non viene effettuata una valutazione delle possibili incidenze sui siti Natura 2000, sia in termini di coerenza con gli strumenti di pianificazione locale che di effetti cumulativi nei confronti piani o progetti in itinere riguardanti l'ambito territoriale di riferimento.

Esprime il seguente parere motivato sulla proposta di Piano Integrato per il Parco Regionale della Maremma sul relativo Rapporto Ambientale

Dall'analisi della documentazione presentata, alla luce contributi pervenuti si rileva in sintesi, rispetto alle analisi istruttorie generali e puntuali sopra riportate, una carenza valutativa sia per la parte riguardante la verifica di sostenibilità ambientale del Piano, sia per quanto riguarda gli aspetti propri della Valutazione di Incidenza.

In sostanza non emerge una evidente e reciproca connessione tra il quadro progettuale del PIP e il quadro valutativo. Le valutazioni effettuate si fermano al livello degli obiettivi e non arrivano al livello delle azioni (di pianificazione e programmatiche) né al livello dei contenuti normativi (disciplina), risultano pertanto inefficaci a determinare le ricadute in termini di impatto sulle componenti ambientali e sui siti Natura 2000.

I documenti valutativi non indicano e non definiscono la quantità di suolo utilizzata, la modalità di realizzazione e gli impatti sulle risorse, con particolare riferimento alle pressioni sulla componente risorsa idrica che versa in stato di criticità per ingressione del cuneo salino. Manca una valutazione degli effetti cumulativi indotti dagli interventi previsti. Le misure di mitigazione non transitano nella disciplina di Piano.

In relazione alla valutazione delle alternative il RA riporta al Capitolo 9 le scelte significative effettuate per l'elaborazione del Piano Integrato per il parco e tra queste vi è "la proposta di ampliare l'area protetta nell'ambito del Fiume Ombrone" che non è ricompresa nel PIP adottato pur rappresentando una strategia volta a garantire il migliore perseguimento degli obiettivi del Piano attraverso la maggiore tutela di un importante corridoio ecologico individuato quale elemento funzionale della Rete ecologica del PIT-PPR e la più efficace tutela degli ecosistemi presenti nel territorio in continuità con la parte di corridoio fluviale interno al sito ZPS Pianure del Parco della Maremma. L'ipotesi di ampliamento risulta auspicabile in una visione di scenari futuri di assetto territoriale del Parco, ai fini di una generale e condivisa volontà di incrementare le aree di protezione.

Non emerge dunque come i processi valutativi di VAS e di VINCA possano aver orientato e sostenuto le scelte di piano.

In considerazione di ciò non è possibile formulare un parere di sostenibilità ambientale del Piano Integrato per il Parco.

f.to Luigi Idili

f.to Renata Laura Caselli

f.to Gilda Ruberti

f.to Marco Carletti

f.to Domenico Bartolo Scrascia

f.to Sauro Mannucci

f.to Giovanna Bianco

f.to Andrea Rafanelli

f.to Marco Masi

f.to David Tei

f.to Antongiulio Barbaro

f.to Carla Chiodini

Il Presidente
Dott. Enrico Vignaroli